

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 157/15/2011

Svolgimento del processo

Impugna Ma. Ro. Lu. il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso da lei inoltrata in riferimento ad un credito IVA maturato nell'esercizio di una attività cessata nell'anno 2006. Precisa di avere riportato detto credito, dell'importo di € 6.111,00, nei modelli unici 2007 e 2008 in quest'ultimo chiedendolo a rimborso.

Resiste l'Ufficio analiticamente contestando la pretesa.

All'esito della discussione in pubblica udienza, osserva la Commissione che l'eccezione di prescrizione è infondata alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella allegata sentenza 2687/2007.

Per il resto, l'opinione dell'Ufficio secondo cui il rimborso in questione debba inderogabilmente essere richiesto mediante compilazione del modello VR urta contro la lettera della norma, secondo la quale il rimborso può (e non già deve) essere richiesto mediante detto modello.

P.Q.M.

Il ricorso deve, dunque, essere accolto, mentre la varietà di opinioni giurisprudenziali e dottrinarie sul punto pare giustificare la compensazione delle spese.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.